

*Il dlgs approvato introduce una interpretazione autentica sulla causa di cessazione*

# Concordato, decadenza ristretta

## Uscita solo con il conferimento di azienda o del ramo

**Conferire partecipazioni e/o crediti tra società aderenti al CPB deve ritenersi causa di cessazione per entrambe le parti**

**Si rende interdipendente l'accesso nel caso dei professionisti che operano sia individualmente sia nelle associazioni professionali**

DI **DUILIO LIBURDI**  
E **MASSIMILIANO SIRONI**

**S**olo i conferimenti di azienda o di ramo di azienda comportano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale: questa la disposizione di interpretazione autentica contenuta nello schema di dlgs modificativo della disciplina. Il legislatore, dunque, interviene a correggere quella che era stata una recente interpretazione dell'amministrazione finanziaria nell'ambito della quale era stato sostenuto che anche il conferimento di partecipazioni o crediti era suscettibile di generare appunto la cessazione o la decadenza dall'accordo.

Nel testo del decreto legislativo, oltre alla modifica della tassazione e delle scadenze per l'adesione al CPB, si ritrovano interventi di natura sostanziali che sono focalizzati, essenzialmente, a regolamentare da un lato in maniera più stringente le cause di esclusione e cessazione soprattutto per quanto concerne i lavoratori autonomi. In buona sostanza, sembra che la filosofia dell'intervento modificativo delle disposizioni di legge, come è possibile anche desumere dalla lettura della relazione di accompagnamento al provvedimento è quella di rendere sostanzialmente interdipendente l'accesso al concordato nel caso dei professionisti che operano sia individualmente che all'interno del perimetro, ad esempio, delle associazioni professionali. Di fatto, il mondo del reddito di lavoro autonomo viene visto in modo unitario sia con riferimento alla posizione singola che in

relazione alla posizione coperta nell'associazione, sia nel momento di ingresso che nel momento di uscita. Naturalmente, le nuove disposizioni di legge si applicheranno, in linea di principio, sulle nuove opzioni per il biennio 2025 - 2026 si deve ritenere anche in relazione anche alle ipotesi di cessazione oltre che per quelle di ingresso ovvero esclusione. Una importante "precisazione" riguarda sempre le ipotesi di esclusione ovvero di cessazione per come regolate, rispettivamente, dagli articoli 11 e 21 del dlgs 13 del 2024. Come noto, in queste due disposizioni, viene evocata la posizione della società o dell'ente che viene interessato da operazioni di natura straordinaria quali fusione, scissione ovvero conferimento. Incidentalmente, va ricordato che nel novero delle ipotesi di esclusione o di cessazione non rientra invece l'operazione di trasformazione societaria a prescindere dal fatto che la stessa comporti il passaggio da un comparto impositivo all'altro in termini dunque di trasformazione progressiva o regressiva. Tornando al conferimento, la norma di interpretazione autentica (e dunque applicabile anche alle opzioni esercitate per il biennio 2024 - 2025) afferma che ai fini della esclusione o della cessazione del CPB rilevano esclusivamente i conferimenti di azienda o di ramo di azienda. In sostanza, si richiede che vi sia una sorta di omogeneità "produttiva" in relazione al soggetto che effettua l'opzione per il CPB. L'indicazione fornita dalla norma pone rimedio ad una interpretazione poco razionale che l'amministrazione

finanziaria aveva fornito all'inizio del mese di febbraio ove era stato affermato che, in primis, la norma non distingue tra soggetto conferente e soggetto conferitario e, in secondo luogo, che anche l'operazione di conferimento di partecipazioni e/o di crediti tra società aderenti al CPB deve ritenersi causa di cessazione per entrambe le parti coinvolte. Quindi, l'intervento normativo consente di affermare che:

da un punto di vista oggettivo soltanto i conferimenti di azienda o di ramo di azienda precludono o fanno cessare il CPB in capo ai soggetti coinvolti;

laddove l'oggetto di conferimento sia una partecipazione ovvero un credito nessun impatto si avrà sui due soggetti coinvolti dall'operazione.

Le disposizioni contenute nel dlgs, con particolare rilievo alle cause di esclusione, ovvero di cessazione, spiegano effetti in relazione al regime dell'istituto del ravvedimento speciale collegato al CPB. Posto che detto istituto riguardava coloro che hanno aderito già per il periodo di imposta 2024 al CPB e dunque non riguarda adesioni successive che saranno interessate dalle nuove norme. In questo contesto va altresì ricordato come la scadenza per l'accesso al ravvedimento speciale è fissata al prossimo 31 marzo e, in quel momento, potrà spiegare pienamente effetto anche la disposizione di proroga dei termini di accertamento dei periodi di imposta dal 2018 al 2022 per i soggetti che, non avendo aderito al CPB non possono nemmeno esercitare l'opzione per il ravvedimento speciale.

© Riproduzione riservata

